

Statuti

Rete di diffusione

Marte Meo Svizzera

20 maggio 2021

Indice

1. Ragione sociale e sede
2. Finalità e scopo
3. Mezzi
4. Soci
5. Estinzione d'appartenenza dei soci
6. Recesso e espulsione
7. Organico dell'associazione
8. Riunione dei soci
9. Comitato direttivo
10. Diritto di firma
11. Responsabilità
12. Modifica degli statuti
13. Cessazione dell'associazione
14. Disposizioni finali
15. Entrata in vigore

1. Ragione sociale e sede

Con il nome di “Rete di diffusione Marte Meo Svizzera” intercorre una associazione, indipendente da politica e confessione, ai sensi dell’art. 60 ss. Codice Civile Svizzero, con sede in Niederbipp,

La sede definisce il suo recapito al seguente indirizzo:

Rete di diffusione Marte Meo Svizzera, c/o dahlia oberoargau ag, Anternstrasse 24, 4704 Niederbipp

2. Finalità e scopo

L’associazione mira all’incremento del grado di notorietà di Marte Meo in Svizzera e gestisce un sito web per gli associati:

Licensed Marte Meo Supervisor, Marte Meo Supervisor, Marte Meo supervisor i. a., Marte Meo Colleague-Trainer, Marte Meo Therapist, Marte Meo Practitioner

L’associazione non ha scopi commerciali e di lucro. L’organico opera in veste onoraria.

3. Mezzi

Per il conseguimento dello scopo l’associazione dispone dei seguenti mezzi:

- quote di partecipazione dei soci
- doni ed elargizioni di ogni genere
- ricavi da accordi contributivi e manifestazioni proprie

La quota di partecipazione dei soci è fissata annualmente nel corso della riunione dei soci.

L’anno amministrativo corrisponde all’anno solare.

4. Soci

I soci possono essere persone fisiche e persone giuridiche. Favoriscono gli scopi dell’associazione e godono del diritto di voto.

Le persone giuridiche comunicano al comitato direttivo la persona in rappresentanza da loro designata (diritto di delega).

Le domande di accoglimento vanno indirizzate al recapito della rete di diffusione. Il comitato direttivo ne decide l’accoglimento.

Sono definiti soci sostenitori e socie sostenitrici coloro che mostrino interesse agli scopi dell’associazione e siano disposti a sostenere le sue attività con elargizioni economiche.

Sostenitori e sostenitrici possono partecipare alla riunione dei soci in veste consultativa.

5. Cessazione d'appartenenza dei soci

L'appartenenza dei soci si estingue

- per persone fisiche: per recesso, espulsione o decesso
- per persone giuridiche: per recesso, espulsione o scioglimento della persona giuridica.

6. Recesso ed espulsione

Tutti i soci possono recedere dalla rete di diffusione a mezzo comunicazione scritta al comitato direttivo alla fine di ogni anno solare. La comunicazione scritta deve pervenire un mese prima della fine dell'anno solare in corso. Per l'anno interrotto va conteggiata l'intera quota di partecipazione.

In ogni momento il comitato direttivo può escludere un socio dall'associazione per violazione degli statuti e / o infrazione degli scopi dell'associazione stessa.

7. Organico dell'associazione

L'organico dell'associazione si compone di:

- a) riunione dei soci
- b) comitato direttivo
- c) sede

L'associazione non ha un revisore

8. Riunione dei soci

L'organo superiore dell'associazione è rappresentato dalla riunione dei soci.

La riunione dei soci ordinaria ha luogo una volta per anno solare, nello specifico nella prima metà dell'anno in corso.

I soci ricevono l'invito alla riunione dei soci con l'indicazione dell'ordine del giorno in forma scritta con almeno 14 giorni di anticipo.

Le proposte di un socio ordinario devono essere recapitate alla sede della rete di diffusione, all'attenzione del comitato direttivo, almeno 4 settimane prima della scadenza della riunione e devono essere aggiunte alla lista dell'ordine del giorno.

Il comitato direttivo o 1/5 dei soci possono convocare in ogni momento una riunione straordinaria dei soci con indicazione dello scopo.

La richiesta di convocazione di una riunione straordinaria dei soci deve essere presentata alla presidenza dell'associazione in forma scritta e con indicazione dell'ordine del giorno.

La presidenza della riunione dei soci o chi legalmente ne fa le veci (vice), al fine di svolgere la riunione straordinaria dei soci, nomina persone con l'incarico del conteggio dei voti e per le incombenze di segreteria. Dette persone sono responsabili per la stesura del verbale di decisione e di votazione.

La riunione dei soci è l'organo superiore dell'associazione e risponde ai seguenti compiti e competenze, di cui non può essere privata:

- a) approvazione del verbale dell'ultima riunione dei soci
- b) approvazione del rapporto annuale del comitato direttivo
- c) Approvazione dei conti annuali
- d) approvazione dell'operato del comitato direttivo
- e) elezione del/della presidente, del comitato direttivo e dell'ente di sorveglianza e controllo. I membri del comitato direttivo nel loro incarico possono essere nominati anche singolarmente
- f) definizione della quota di partecipazione dei soci
- g) approvazione dell'anno finanziario
- h) formulazione delle decisioni riguardanti il programma delle attività
- i) formulazione delle decisioni riguardanti le richieste del comitato direttivo e dei soci
- j) costituzione di gruppi di lavoro
- k) modifica degli statuti
- l) decisione di espulsione di soci
- m) formulazione delle decisioni di cessazione dell'associazione

Ogni riunione dei soci regolarmente convocata è atta a deliberare indipendentemente dal numero di soci presenti.

Ogni socio ordinario dispone di un voto. Non sono ammesse supplenze.

La riunione dei soci può unicamente deliberare sulle voci dell'ordine del giorno trattate. Questioni aggiuntive possono solo essere discusse con l'accordo di almeno tre quarti dei soci presenti.

Le votazioni e le elezioni hanno generalmente luogo con la votazione aperta della maggioranza del voto dato. A parità di voti la presidenza decide le risoluzioni.

9. Comitato direttivo

Il comitato direttivo è costituito da almeno 4, al massimo 10 soci ordinari. I soci istituzionali (supplenza della persona da loro designata) della "Rete di diffusione Marte Meo Svizzera" dovrebbero nel possibile esserne rappresentati. Il comitato direttivo si compone del/della presidente, del/della vice-presidente e dei restanti soci, ai quali il comitato direttivo stesso può assegnare funzioni specifiche e puntuali.

Il comitato direttivo decide riguardo a questioni che non possono essere trasmesse ad un altro organo.

La durata in carica massima di un membro del comitato direttivo non è sottoposta a limiti.

Il presidente o la presidente convoca il comitato direttivo ogni qualvolta l'esercizio lo richieda, ma almeno due volte per anno. Il comitato direttivo delibera sulla base della decisione di maggioranza dei soci presenti e se la maggior parte dei membri del comitato è presente. A parità di voti la decisione spetta al voto del/della presidente.

I membri del comitato direttivo convengono l'indennizzo per eventuali spese.

Il comitato direttivo può promuovere gruppi di lavoro, i cui membri sono definiti dal comitato stesso. Il comitato direttivo può determinare un indennizzo per i gruppi di lavoro.

10. Diritto di firma

I membri del comitato direttivo hanno diritto di firma collettivo a due con il/la presidente.

11. Responsabilità

Per i debiti dell'associazione è responsabile unicamente il patrimonio dell'associazione. Si escludono responsabilità personali dei soci.

12. Modifica degli statuti

Modifiche degli statuti possono essere attuate dalla riunione dei soci e solo con una maggioranza di due terzi dei soci ordinari presenti.

Ogni richiesta di modifica degli statuti deve essere inoltrata al comitato direttivo in forma scritta 4 settimane prima della riunione dei soci.

13. Cessazione dell'associazione

La cessazione dell'associazione può essere decisa con un provvedimento in una riunione dei soci ordinaria o straordinaria. Il provvedimento di cessazione è deciso con due terzi di voti dei soci presenti.

Nel caso di cessazione delle attività il patrimonio dell'associazione viene devoluto a favore di una organizzazione esente da tasse che abbia le stesse o simili finalità. Si esclude la distribuzione del patrimonio dell'associazione fra i soci.

14. Disposizioni finali

Se i presenti statuti non contengono disposizioni differenti, entrano in vigore le disposizioni del Codice Civile Svizzero (Art. 60 ss.).

15. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati nel corso della riunione di costituzione del 21 maggio 2021 e sono entrati in vigore alla stessa data.

Questo documento è la traduzione italiana dello statuto originale tedesco del 20 maggio 2021.